



Tribunale di Treviso

SEZIONE SECONDA CIVILE

riunito in camera di consiglio in persona del magistrati
dott. Elena Rossi Presidente relatore
dott. Roberta Poirè Giudice
dott. Alberto Barbazza Giudice
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa promossa con ricorso ex art. 98 L.F., depositato in
data 29 novembre 2013,

da

██████████ s.p.a., rappresentata dall'avv. ██████████

opponente

contro

Fallimento ██████████ s.r.l., rappresentato e difeso dall'avv.
██████████

opposto

in punto: opposizione allo stato passivo fallimentare.

-oOo-

La società ricorrente ha proposto opposizione allo stato passivo
in quanto non è stato ammesso integralmente il credito vantato
nei confronti del Fallimento ██████████ s.r.l.

In particolare lamenta la ricorrente la mancata ammissione del
credito relativo al saldo passivo di cinque conti anticipi import.

Si è costituito il Fallimento chiedendo il rigetto nel merito

dell'opposizione proposta.

Ritiene il Collegio che la domanda non possa essere accolta e debba essere rigettata.


Il preteso credito della Banca risultante dal saldo passivo dei conti anticipi non può essere ammesso al passivo del fallimento: manca, infatti, la prova della stipula del contratto con atto di data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento ai sensi dell'art. 2704 c.c., norma applicabile al caso di specie in quanto il Curatore nell'ambito della verifica del passivo è da considerarsi terzo rispetto al contratto stipulato tra la banca e il fallito. Infatti, per conferire data certa ad un atto occorre dedurre fatti idonei a stabilire la certezza della data del documento (che nella specie manca) con il limite del carattere obiettivo del fatto stesso, il quale non deve essere riconducibile al soggetto che lo invoca e deve essere altresì sottratto alla sua disponibilità (Cass. n. 7964/09).

La ricorrente si avvale, al fine di dimostrare il suo credito, della produzione degli estratti conto anticipi, delle richieste di anticipazione, dei dettagli conto anticipi, delle copie delle fatture e delle polizze di carico.

Con riferimento agli estratti conto anticipi e ai dettagli conto anticipi appare evidente che si tratta semplicemente di documenti interni, riconducibili alla Banca che li ha redatti, privi dei necessari requisiti formali e sostanziali.

A nulla valgono poi i riferimenti alle richieste di anticipo import trattandosi di atti non aventi data certa, mentre le copie delle fatture e delle polizze di carico sono atti redatti in lingua straniera il cui contenuto non è comprensibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come



ESIMENZI

e

da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe,

- 1) rigetta l'opposizione;
- 2) condanna [redacted] s.p.a. al pagamento in favore del Fallimento [redacted] s.r.l. delle spese di lite che liquida in complessivi euro 9.700,00, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge.

Treviso, 7 agosto 2014

Il Presidente

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE
Pierina DA DALT

TREVISO
8 AGO 2014
IL CANCELLIERE
Pierina DA DALT